

STATUTO

dell'Associazione Filarmonica Città di Pordenone APS

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È operante l'Ente del Terzo Settore, già associazione di promozione sociale iscritta al n. 320 del registro delle APS della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ex artt. 4 e ss. D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore" e s.m.i. denominato "**ASSOCIAZIONE FILARMONICA CITTÀ DI PORDENONE APS**", in breve "**FILARMONICA DI PORDENONE APS**".

L'Associazione prosegue e integra, secondo le moderne esigenze sociali, le intenzioni dell'Assemblea Costituente del 24 marzo 1955, così come risultanti dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 16.12.1966 n. 2522 (rep. notaio Bevilacqua di Sacile e ivi registrato il 20.12.1966 al n. 593, mod. I), erede in continuità con le attività e finalità previste con dispaccio del 5 maggio 1837 N. 15652-1509 notiziato con ordinanza commissariale del 25 maggio 1837 N. 2137 con cui l'Eccelso I. R. Governo istituì l'Istituto Filarmonico della Città di Pordenone.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pordenone all'indirizzo risultante dall'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore previsto per legge.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di svolgere in via esclusiva o principale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nei confronti degli associati, di loro familiari e dei terzi, la seguente attività di interesse generale nel settore della musica: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5, co. 1, lett. i, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

Art. 3 – Oggetto

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà:

- a) proseguire la pluridecennale attività della banda musicale (orchestra filarmonica) cittadina continuando a essere un punto d'incontro della comunità pordenonese e friulana nell'ottica del miglioramento continuo;
- b) promuovere la costituzione di gruppi di musica d'insieme (con elementi associati e soggetti esterni) nello spirito di inclusione e partecipazione;
- c) gestire la Scuola di Musica "*Luigi Mascagni*" quale strumento di formazione e diffusione della cultura musicale, riconoscendone altresì il fondamentale apporto a sostegno e rinnovamento della Filarmonica di Pordenone;
- d) curare l'offerta formativa della Scuola di Musica "*L. Mascagni*" attraverso l'organizzazione e la conduzione di regolari corsi annuali (propedeutici, teorici e strumentali) in coerenza con le disposizioni legislative in vigore;
- e) elaborare e realizzare progetti per la formazione e l'istruzione musicale a ogni livello, con riferimento non solo agli strumenti a fiato, a percussione e ad altri inerenti all'attività bandistica;

- f) organizzare e/o partecipare a manifestazioni, incontri, conferenze, premi, concorsi e corsi attinenti allo scopo per cui è stata costituita;
- g) mantenere ed estendere contatti con gruppi, associazioni ed enti con finalità analoghe e/o comunque attinenti a quella per cui l'Associazione è sorta;
- h) pubblicare e/o editare libri, saggi, riviste, siti web e qualunque altro materiale multimediale riferito alla musica.

L'Associazione intende, altresì, stimolare tutte le attività culturali e ricreative connesse alla banda e alle diverse formazioni musicali. A tal fine l'Associazione potrà stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati che intendono sviluppare attività rientranti tra quelle per cui l'Associazione è sorta.

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

L'Associazione potrà esercitare infine anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 – Democraticità e gratuità

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

TITOLO II DEI SOCI

Art. 5 – Diritti e doveri

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che presentino espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e regolamenti. Tuttavia il numero dei soci qualificati come enti del Terzo settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Il Consiglio Direttivo, o un suo componente appositamente delegato, deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento.

Il provvedimento di accoglimento fa acquisire la qualifica di socio dalla data di presentazione della domanda stessa.

Il provvedimento di diniego deve essere espresso e l'aspirante socio, entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, può ricorrere al giudizio del Collegio dei Probiviri secondo le regole stabilite dal presente Statuto.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la volontà di recedere dall'Associazione stessa e il recesso ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di gravi motivi, chiunque aderisca all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento

di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, gli è data facoltà di adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

Il diritto di voto si acquista decorsi tre mesi dalla data di iscrizione.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee e diritto a un voto.

Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto è esercitato da chi ne ha richiesto l'adesione, in qualità di genitore o di esercente la potestà genitoriale; tali soci sono solamente elettori attivi.

I soci maggiorenni possono essere sia elettori attivi che passivi.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e a pagare le quote sociali nell'ammontare fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il versamento della quota associativa annuale è a fondo perduto, non è ripetibile né rivalutabile. Pertanto in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, recesso o esclusione del socio dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla stessa Associazione a qualsiasi titolo.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle iniziative dell'Associazione. Essi quindi non sono elettori né possono essere eletti alle cariche sociali.

L'attività dei soci è libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita, fatto salvo il solo rimborso delle spese documentate, sostenute per l'espletamento degli incarichi affidati.

Art. 6 – Tipologie

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) soci ordinari;
- b) soci musicisti;
- c) soci sostenitori;
- d) soci onorari.

Sono soci ordinari dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono soci musicisti dell'Associazione coloro che aderendo all'Associazione nel corso della sua esistenza appartengono altresì all'organico della banda e delle altre formazioni musicali dell'Associazione.

Sono soci sostenitori tutti coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, la sostengono economicamente con importi notevolmente superiori alla quota sociale annua.

Sono soci onorari coloro i quali, su delibera del Consiglio Direttivo, si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore degli scopi sociali. Essi hanno gli stessi diritti e obblighi degli altri soci salvo il versamento della quota sociale.

TITOLO III DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 7 – Organi sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Organo di Controllo;
- d) Collegio dei Revisori;

e) Collegio dei Proviviri.

Capo I Dell'Assemblea dei soci

Art. 8 – Modalità di convocazione

L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario.

Le riunioni vengono convocate dal Presidente non meno di dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con comunicazione scritta (lettera, telegramma, fax, e-mail) in cui è precisato l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'orario e il luogo della riunione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci: in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma precedente, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.

L'Assemblea può essere svolta anche tramite il sistema della audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

- a) nell'avviso di convocazione venga indicato il link/canale tramite il quale ciascun socio potrà collegarsi ed effettuare il proprio intervento;
- b) sia consentito:
 - al Presidente dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - agli intervenuti, partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi di audio-video conferenza, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'Assemblea).

Art. 9 – Intervento dei soci

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota di Associazione.

Ciascun socio potrà delegare un altro socio a rappresentarlo, mediante regolare delega scritta.

Ogni socio può ricevere fino a tre deleghe qualora l'Associazione abbia un numero di soci inferiore alle cinquecento unità. In caso contrario, il numero massimo delle deleghe che uno stesso socio può raccogliere è elevato a cinque.

Art. 10 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci regolarmente iscritti.

In seconda convocazione, da fissarsi non oltre quindici giorni dalla data della prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

La data e l'orario della seconda convocazione devono essere fissati nello stesso avviso di convocazione della prima.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale dà incarico a un Segretario di redigere i verbali dell'Assemblea.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori qualora vi siano elezioni.

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo, i Revisori e i Probiviri;
- c) approva il programma di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) approva eventuali regolamenti, incluso quello dei lavori assembleari.

Art. 11 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal presente Statuto.

È validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote associative, presenti di persona o per delega.

L'Assemblea straordinaria ha il compito specifico di deliberare su:

- a) modifiche allo Statuto: le proposte possono essere presentate da uno degli organi dell'Associazione o da almeno un terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci, presenti o rappresentati;
- b) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione: la delibera è valida con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti o rappresentati.

Capo II

Del Consiglio Direttivo

Art. 12 – Composizione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di sette membri che verrà di volta in volta stabilito dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio direttivo devono essere in maggioranza nominati fra gli associati o indicati dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

L'incarico di consigliere è svolto a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico.

In caso di decesso o dimissioni dei consiglieri prima della scadenza del mandato, subentrano via via i primi fra i non eletti che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea elettiva.

Qualora il numero dei consiglieri, per qualunque motivo, si riduca a meno di sette, l'intero Consiglio Direttivo è da considerarsi decaduto e deve essere convocata l'Assemblea ordinaria per procedere al suo rinnovo.

Art. 13 – Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta ogni trimestre o quando lo ritenga opportuno il Presidente o almeno tre consiglieri, con richiesta scritta e motivata.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno sette giorni prima della data fissata, con avviso scritto indicante gli argomenti all'ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione.

Le riunioni del Consiglio possono essere svolte anche tramite il sistema della audio-video conferenza.

In prima convocazione il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Nel caso in cui le mozioni su cui decidere siano più di una, il Consiglio delibera a maggioranza relativa e anche in tal caso, a parità di voti, prevale quello del Presidente.

I consiglieri non possono farsi rappresentare per delega.

Art. 14 – Compiti

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge il Presidente;
- b) elegge il Vicepresidente con funzioni vicarie;
- c) nomina il Segretario, che provvede alla tenuta e aggiornamento del registro dei soci, al disbrigo della corrispondenza e alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- d) nomina il Tesoriere che predispone lo schema del bilancio preventivo e di quello consuntivo, provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione e alla conservazione dei relativi documenti, attua le decisioni del Consiglio riscuotendo le entrate e pagando le spese;
- e) decide sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione;
- f) definisce modalità e criteri operativi per assicurare l'attuazione materiale delle delibere delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- g) sottopone all'approvazione dell'Assemblea i bilanci annuali preventivo e consuntivo;
- h) predispone il Regolamento sul funzionamento della Scuola di Musica "L. Mascagni", ne individua il Direttore, approva il Piano dell'Offerta Formativa e ne coordina il complessivo funzionamento;
- i) delibera sugli investimenti patrimoniali e/o finanziari;
- j) fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- k) definisce assunzione e trattamento economico di eventuali dipendenti o collaboratori autonomi nei limiti stabiliti dalla legge;
- l) stabilisce l'importo delle quote annue associative;
- m) ratifica, nella prima seduta utile, provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- n) delibera su ogni altra materia non espressamente riservata alle Assemblee o ad altri Organi Statutari.

Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto dal Segretario il verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 15 – Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio Direttivo che è il legale rappresentante dell'Associazione, rappresenta quest'ultima di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria, tributaria, amministrativa e rappresenta altresì il Consiglio Direttivo e l'Associazione tutta di fronte a terzi.

Capo III Dell'Organo di Controllo

Art. 16 – Composizione e funzioni

È prevista la nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i..

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Capo IV Del Collegio dei Revisori

Art. 17 – Composizione e funzioni

È prevista la nomina di un Revisore Legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nei casi indicati e secondo quanto disciplinato dall'art. 31, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Capo V Del Collegio dei Probiviri

Art. 18 – Composizione e funzioni

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea ed è formato da tre probiviri effettivi e da due supplenti. Il Collegio dura in carica tre anni.

Qualora un proboviro cessa dalla carica, per qualunque motivo, viene sostituito con le stesse modalità dei consiglieri del Consiglio Direttivo.

L'incarico di proboviro è svolto a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Collegio dei Probiviri:

- a) vigila sul corretto comportamento di tutti gli associati e su eventuali decisioni disciplinari, precisando che dette sanzioni consistono nella censura scritta e nella proposta di sospensione dall'Associazione;
- b) esamina, istruisce e propone i provvedimenti disciplinari i quali, peraltro, vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV
DEL PATRIMONIO, DELL'ESERCIZIO SOCIALE, DEI BILANCI E DEI LIBRI SOCIALI

Art. 19 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- b) da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- c) dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Art. 20 – Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di marzo il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso, che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I bilanci debbono restare depositati in sede negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse a prenderne visione.

L'Associazione ha l'obbligo d'impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente correlate e connesse.

L'Associazione si impegna, nei casi e nelle forme previste dalla legge, a dare pubblicazione di eventuali emolumenti a qualsiasi titolo attribuiti a chi riveste cariche sociali, nonché agli associati.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21 – Bilancio sociale e informativa sociale

L'Associazione, se ne ricorrono i presupposti di legge, deve:

- a) redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale;
- b) pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Art. 22 – Libri sociali e registri

Sono istituiti i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci;
- b) libro delle adunanze delle Assemblee;
- c) libro delle adunanze del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali.

È altresì istituito il Registro dei Volontari contenente i nominativi di coloro che svolgono attività non occasionale, spontanea e gratuita in favore dell'Associazione.

I soci possono esaminare i libri e registri sociali con motivata istanza al Consiglio Direttivo che delibera tutelando il diritto alla riservatezza di associati e volontari.

TITOLO V DEI VOLONTARI E DEI LAVORATORI

Art. 23 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 24 – Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

TITOLO VI DELLO SCIoglimento E DELLA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 25 – Modalità

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 – Regolamenti

A integrazione e specificazione delle norme statutarie e nell'ottica del miglioramento e sviluppo delle attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà definire specifici regolamenti da proporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 27 – Rinvio

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni legislative, norme e regolamenti vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

* * *

Pordenone, 31 maggio 2021

ASSOCIAZIONE FILARMONICA CITTÀ DI PORDENONE APS

Associazione di Promozione Sociale (APS) iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS),
di cui al decreto n. 2416/GRFVG del 17/05/2022 – n. di repertorio 31551

SCUOLA DI MUSICA LUIGI MASCAGNI

iscritta al n. 12 dell'elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia
di cui al decreto n. 20432/GRFVG del 30/04/2024

Via Concordia Sagittaria, 4 – 33170 Pordenone Tel.: 0434 937081 – Cell.: 351 9192981
C.F.: 80009970932 – P.I.: 01364190932 – SDI: KRRH6B9

www.filarmonicapordenone.it – info@filarmonicapordenone.it – info@pec.filarmonicapordenone.it